



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PER IL COMUNE DI BISCEGLIE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N ...

SOMMARIO

- Art. 1 - *Oggetto del regolamento e principi per l'aggiudicazione*
- Art. 2 - *Normativa di riferimento*
- Art. 3 - *programmazione delle acquisizioni*
- Art. 4 - *Tipi di affidamento*
- Art. 5 - *Affidamento diretto*
- Art. 6 - *Procedura comparativa*
- Art. 7 - *Procedura negoziata*
- Art. 8 - *criteri di aggiudicazione*
- Art. 9 - *Albo fornitori*
- Art. 10 - *Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo*
- Art. 11 - *Requisiti per l'iscrizione all'albo*
- Art. 12 - *Gestione della rotazione*
- Art. 13 - *stazione appaltante comunale*
- Art. 14 - *Responsabile del procedimento*
- Art. 15 - *Contratto*
- Art. 16 - *Garanzie*
- Art. 17 - *Quinto d'obbligo*
- Art. 18 - *Verifica delle prestazioni*
- Art. 19 - *Durata dei contratti*
- Art. 20 - *Subappalto*
- Art. 21 - *Codice unico gara (CIG)*
- Art. 22 - *Tracciabilità finanziaria*
- Art. 23 - *Contributo ANAC*
- Art. 24 - *Norma finale*

Allegato A: disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi per l'aggiudicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture entro i limiti riportati nell'art. 36 del [D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016](#) recante “*Disposizioni per l'attuazione delle direttive [2014/23/UE](#), [2014/24/UE](#) e [2014/25/UE](#) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”. Il presente regolamento costituisce altresì attuazione, nei limiti anche temporali di applicabilità di cui al citato D.Lgs., del [D.P.R. 207/2010](#) ss.mm.ii. per la parte rimasta ancora in vigore, “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive [2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#)»*”, per la parte ancora vigente. È fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che successivamente terranno luogo del detto [D.P.R. 207/2010](#) per la parte rimasta ancora in vigore, secondo quanto disposto dal citato [D.Lgs n. 50/2016](#).

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, vengono rispettate, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione.

Art. 2

Normativa di riferimento

1. I Comuni hanno piena autonomia negoziale. Le disposizioni del presente Regolamento armonizzano le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici ([D.Lgs. n. 50/2016](#)). Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del CODICE DI COMPORTAMENTO adottati dal Comune in osservanza della [Legge n. 190/2012](#), nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia contabilità dal Comune di Bisceglie in tema di autorizzazione della spesa e di programmazione di bilancio.

Art. 3

Programmazione delle acquisizioni

Tutti i lavori, i servizi e le forniture di beni acquisiti con le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice dei contratti in materia di programmazione triennale per i lavori per importi eccedenti la soglia di € 100.000,00 e di programmazione biennale per i beni ed i servizi di importo eccedenti la soglia di € 40.000,00.

Il provvedimento di avvio delle procedure di affidamento per lavori, servizi o forniture ricadenti negli obblighi di cui al precedente comma, devono contenere specifico riferimento alle correlate schede di programmazione approvate dal consiglio comunale ed alle forme di finanziamento previste.

Art. 4

Tipi di affidamento

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di valore inferiore alle soglie comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. L'individuazione dei soggetti da invitare avviene sulla base di indagini di mercato, effettuate anche mediante la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, ovvero tramite elenchi

predisposti dall'amministrazione, o anche da singoli uffici per settori particolari, con modalità tali per cui venga comunque assicurata la consultazione di un adeguato numero di operatori economici, il principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del [D.Lgs. 50/2016](#).

3. Il Comune di Bisceglie procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

- a) per importi di spesa fino a 5.000,00 euro il Dirigente del servizio interessato può motivatamente procedere all'affidamento diretto tramite trattativa con un unico operatore;
 - b) per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 5.000,00 euro e € 40.000,00 euro il Dirigente del servizio interessato seguirà la procedura comparativa con la chiamata diretta di almeno tre operatori economici, fatte salve specifiche e motivate ragioni che possano giustificare il ricorso all'affidamento diretto;
 - c) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del d.leg.vo 50/2017, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
 - d) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. I limiti di spesa si intendono al netto di IVA.
 - e) per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, mediante il ricorso alle procedure ordinarie.
4. rimane salva la possibilità, in alternativa a quanto previsto al comma 3, di ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00, con le specifiche previsioni dell'articolo 36, comma 9 del codice dei contratti.
5. nei casi di somma urgenza, trovano specifica applicazione i disposti dell'articolo 163 del codice dei contratti, nel rispetto dei criteri di rotazione di cui al successivo articolo 10, salvo motivata e dimostrata impossibilità di applicazione.

Art. 5

Affidamento diretto

1. La procedura si attua con provvedimento del Dirigente del servizio interessato che farà riferimento all'importo dell'affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali. Il Dirigente motiva le ragioni dell'affidamento diretto, possibilmente preceduto da un'indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, le condizioni economiche di riferimento, la congruità e convenienza della scelta assunta. I criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

2. In ogni caso i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del [D.Lgs. 50/2016](#), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

3. uno stesso soggetto giuridico, nel corso del medesimo esercizio, di norma e fatte salve

specifiche ragioni, non può essere destinatario di più di tre affidamenti diretti, nè può essere destinatario di più affidamenti diretti per valori che sommati tra loro comportino il superamento della soglia di € 40.000,00. Nel caso di forniture o servizi ripetitivi, ai fini del rispetto della soglia anzidetta, si considerano gli affidamenti ricevuti nell'ultimo triennio.

Art. 6

Procedura comparativa

1. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale il Dirigente del servizio interessato definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.

2. Il Dirigente ovvero il R.U.P. dal medesimo nominato procede ad un'indagine esplorativa del mercato verificando l'esistenza di Convenzioni Consip attive rispondenti alle esigenze di acquisto in termini qualitativi e quantitativi. In caso positivo il Dirigente provvede all'ordine aderendo alla convenzione. In caso negativo il Dirigente\ R.U.P. prosegue nell'indagine volta a identificare la platea dei potenziali affidatari utilizzando, ove possibile, gli strumenti del mercato elettronico degli acquisti e individuando almeno tre operatori economici idonei.

3. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre.

4. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il dirigente\ R.U.P. seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a tre, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

5. L'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP.

6. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del [D.Lgs. 50/2016](#), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 7

Procedura negoziata

1. L'ente adotta la procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in conformità a quanto previsto dalla [Linea Guida ANAC n. 4](#) sugli affidamenti sotto soglia (*Determ. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti*).

2. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale il Dirigente del servizio

interessato definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.

3. Questi contratti possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

4. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre. Dovrà comunque essere assicurata l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità per un periodo ordinario di 15 giorni, riducibili a 7 giorni in caso di motivate ragioni di urgenza. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

5. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

6. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

7. L'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP

8. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, [D.Lgs. n. 50/2016](#) è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 8

Criteri di aggiudicazione

Sia nelle procedure comparative, che in quelle negoziate ed anche nei casi di ricorso alle procedure ordinarie, per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni di cui all'art. 95 del Codice che, al comma 4, consente la possibilità di aggiudicare la gara sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000,00 di euro e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

In caso di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sono svolte dal dirigente interessato per gli importi sino ad € 40.000,00 e dal Responsabile della Stazione Appaltante Comunale per importi pari od eccedenti tale soglia.

In caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trovano applicazione le

specifiche disposizioni di cui all'allegato A del presente regolamento, relative ai criteri di nomina, composizione e competenze delle commissioni aggiudicatrici.
Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate .

Art. 9

Albo fornitori

1. la Stazione Appaltante Comunale è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura indicata nell'articolo successivo.

2. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato ovvero tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili.

3. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono messi a disposizione delle articolazioni organizzative comunali che ne facciano richiesta.

4. L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.

5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente alla s.a.c..

6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione.

Art. 10

Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo

1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo.

2. L'Albo è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.

3. Nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo.

4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.

5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione e nei casi previsti dalla legge.

Art. 11

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo comunale:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione all'esercizio della professione;
- b) inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi;
- c) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della [Legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e s.m.i.;
- d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla [Legge 68/1999](#) e s.m.i.;
- e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti;

- f) regolarità contributiva, attestata con la copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale, secondo la normativa vigente. La documentazione allegata alla domanda di partecipazione deve essere in corso di validità pena l'esclusione dell'impresa dall'albo. Le ditte iscritte all'Albo dovranno mantenere i requisiti sia di carattere generale che speciale per la durata di iscrizione all'Albo. Ad ogni affidatario di appalto, i requisiti saranno verificati d'ufficio nel corso delle procedure di affidamento cui partecipano
2. E' fatta salva la possibilità di richiedere requisiti specifici ed ulteriori per categorie merceologiche o soglie di affidamento.

Art. 12

Gestione della rotazione

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure per l'affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture avverrà nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento. Ove non ricorrano le condizioni per il ricorso al mercato elettronico e non vi siano Convenzioni Consip attive, la scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione. Il comune utilizzerà l'Albo in conformità e nei limiti di quanto previsto dal [D.Lgs. 50/2016](#).

2. La scelta dell'operatore/i economico/i da invitare, in caso di affidamento diretto, avverrà nel rispetto del criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi per categoria, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione degli operatori economici nell'Albo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.

3. Resta ferma per il Responsabile del procedimento di affidamento la facoltà di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei, dandone adeguata motivazione. Ogni Responsabile del procedimento del singolo affidamento nella determina a contrarre potrà stabilire il numero di operatori da invitare e il criterio di selezione degli stessi dall'Albo dei Fornitori dandone adeguata motivazione, nei limiti indicati dal [D.Lgs. 50/2016](#).

Art. 13

Stazione appaltante comunale

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00, e per affidamenti di valore pari o superiore a tale importo per i quali il codice ed il presente regolamento consentono l'affidamento diretto o la procedura negoziata con unico operatore, le procedure di individuazione, affidamento sono riservate alla competenza del dirigente del servizio interessato, il quale vi provvede secondo le disposizioni del presente regolamento, compresa la contrattualizzazione del rapporto.

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00 e sino al limite delle soglie di rilevanza comunitaria, fatti salvi i casi nei quali il codice ed il presente regolamento consentono l'affidamento diretto o la procedura negoziata con unico operatore, le procedure di gara sono svolte a cura e sotto la responsabilità del dirigente di specifica articolazione organizzativa denominata "STAZIONE APPALTANTE COMUNALE".

All'interno della macrostruttura dell'ente, in posizione sub apicale è costituita la STAZIONE APPALTANTE COMUNALE, in acronimo S.A.C, con compiti di gestione delle procedure di gara, di importo pari o superiore a € 40.000,00, svolgendo, in particolare, le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con il Dirigente del servizio interessato alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente;
- b) concorda con il Dirigente del servizio interessato la scelta della procedura di gara per la scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione;
- c) collabora nella redazione dei capitolati speciali d'appalto, apportando – se necessario – modifiche ed integrazioni ai capitolati speciali trasmessi dal Dirigente del servizio interessato;
- d) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con il Dirigente del

- servizio interessato alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei relativi criteri ponderali;
- e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito e relativi allegati;
 - f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino alla aggiudicazione definitiva, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendone le risultanze al il Dirigente del servizio interessato, ai fini dell'assunzione di provvedimento di affidamento ed impegno della relativa spesa ;
 - g) nomina la commissione giudicatrice e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
 - h) cura la stipulazione del contratto e conseguenti adempimenti;

La S.A.C. organizza la propria attività secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di predisposizione ed indizione della gara, fatte salve le procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dal Dirigente del servizio interessato. Le note di richieste devono pervenire datate, sottoscritte e corredate di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara.

Ricevuta la nota di richiesta di cui al precedente comma, la S.A.C. verifica la completezza della documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara entro 30 gg. dalla data di ricezione della nota, il decorso dei quali è interrotto solo a seguito di richiesta di eventuali chiarimenti nei confronti del Dirigente del servizio interessato.

In particolare, qualora la suddetta istanza risulti incompleta ovvero non sia corredata da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la SAC provvede a segnalare formalmente, entro il termine di cui al comma 2, tali difformità in modo che il Dirigente del servizio interessato aderente apporti le necessarie modifiche o integrazioni.

La S.A.C. procede ad avviare la procedura di gara entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota di richiesta o, in caso di richieste di eventuali chiarimenti od integrazioni nei confronti dell'Ente aderente interessato, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle predette note integrative.

Espletata la procedura di gara, ivi compreso l'eventuale procedimento di verifica della congruità dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse ovvero tutte le volte che tale verifica sia ritenuta utile nonché la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando, la S.A.C. adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, curando le comunicazioni di cui al comma 5 lettera a), dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza del periodo cd. di "stand still"), provvedendo immediatamente a trasmettere tale provvedimento, unitamente a tutta la documentazione di gara, al Dirigente del servizio interessato per il prosieguo di competenza.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione, la S.A.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 14

Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Servizio interessato, con la stessa determinazione a contrattare, nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 D.lgs n. 50/2016 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del Servizio/Settore/Ripartizione interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi.

Il Dirigente della S.A.C. per ogni procedura di gara della quale venga investito ai sensi del precedente articolo 13, nomina un responsabile del procedimento di gara cui sono demandanti tutti gli adempimenti gestionali e le attività istruttorie, compresa la predisposizione dei provvedimenti a rilevanza esterna di comportanti l'esercizio di funzioni dirigenziali e l'assunzione degli stessi in caso di delega.

Art. 15

Contratto

Per affidamenti di importo sino alla soglia di € 40.000,00 la contrattualizzazione del rapporto avviene per scrittura privata, cui sono assimilati i documenti di stipula elaborati dalle piattaforme del mercato elettronico della p.a., ovvero, per importi sino ad € 10.000,00 mediante scambio di lettere commerciali o altra modalità prevista all'articolo 32, comma 14, del codice.

Per affidamenti di importo eccedenti tale soglia, ovvero disposti sulla base di procedure ordinarie del codice, la contrattualizzazione avviene nella forma pubblica amministrativa con rogito a cura del segretario generale dell'ente; tale modalità è assunta anche nei casi di estensione o modifica di precedenti contratti rogati in forma pubblica.

I contratti, sono numerati ed annotati in repertori, distintamente per le scritture private e per la forma pubblica amministrativa.

In ogni forma di contrattualizzazione devono essere richiamati e riportati i disposti previsti dal piano di prevenzione della corruzione ed in particolare i divieti di intrattenere rapporti o ricevere incarichi o prestazioni per i dirigenti, il personale ed amministratori che siano intervenuti nel procedimento di affidamento o gestione del contratto, anche in caso di collocamento a riposo e per i due anni successivi.

Nei capitolati di gara e nei contratti deve essere riportato il seguente inciso: "l'impresa concorrente \aggiudicataria, si impegna affinché, nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità;".

Art. 16

Garanzie

Per le acquisizioni di importo inferiore ad € 40.000,00 disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) che peraltro che potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

Art. 17

Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

Art. 18

Verifica delle prestazioni

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera delle Strutture competenti .

2. Le operazioni di collaudo devono essere effettuate entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.

3. L'attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla UO che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione di beni inventariabili, all'ufficio competente per la tenuta del libro cespiti.

Art. 19

Durata dei contratti

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara una opzione di proroga, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

2. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato previsto nei documenti di gara,

rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

Art. 20

Subappalto

È fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta del Comune e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto, il contratto si risolve di diritto.

Art. 21

Codice unico gara (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi la Stazione appaltante precedente è tenuta, anche prima dell'emissione dell'ordine, a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 22

Tracciabilità finanziaria

La Stazione appaltante precedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla [legge n. 136/2010](#) ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

Art. 23

Contributo ANAC

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1, commi 65 e 67, [Legge 23 dicembre 2005 n. 266](#)).

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 24

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del [D.Lgs. 50/2016](#) e delle leggi in materia, nonché alle linee guida ANAC.

Il regolamento comunale per gli affidamenti in economia, approvato con deliberazione commissariale n.58 del 08.05.2013, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti d.leg.vo 50/2016, deve intendersi applicabile, per quanto compatibile con le disposizioni del presente regolamento

ALLEGATO A)

DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE, DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, DI AFFIDAMENTO CON L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Compiti delle Commissioni giudicatrici

Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'intero procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandato a Commissione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 77 del d.leg.vo 50\2016. La verifica finale della congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97 del d.leg.vo 50\2016, compete al dirigente del servizio interessato per il tramite del r.u.p. di progetto, ovvero di capitolato.

La fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta al Responsabile della Stazione Appaltante Comunale, intendendosi tale il dirigente responsabile del servizio appalti e contratti o suo delegato.

Criteri di composizione e di nomina.

La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 è nominata dal Responsabile della Stazione Appaltante Comunale. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario e custode degli atti di gara, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente, con inquadramento non inferiore alla fascia C. Ai segretari non spetta alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario ove ne ricorrano i presupposti.

La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina l'eventuale compenso, tenuto conto della complessità dell'appalto e dell'impegno richiesto. Di norma il compenso è rappresentato da un gettone di presenza per ogni seduta della commissione, ferma restando l'applicazione di eventuali differenti disposizioni normative che disciplinino in modo specifico il compenso de quo. L'atto di nomina fissa, altresì, il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

I commissari sono individuati tra i Dirigenti e il personale di Cat. D di ruolo del Comune che, in via alternativa:

- in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
- abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.

Il Presidente della commissione giudicatrice è un Dirigente diverso da quello che ha assunto la determinazione a contrattare e da quello responsabile della stazione appaltante comunale e viene individuato preferibilmente mediante sorteggio tra i Dirigenti dell'Ente in possesso dei requisiti indicati nel presente allegato. Non si darà luogo alla procedura del sorteggio nell'ipotesi in cui la stessa non sia attuabile per assenza di almeno n. 2 Dirigenti in possesso dei requisiti di competenza richiesti con riferimento all'oggetto del bando per il quale la nomina stessa deve essere attuata. In caso di indisponibilità di personale dirigenziale, la presidenza della commissione può essere motivatamente assegnata a personale di categoria D.

I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. Di norma uno stesso dirigente/personale di categoria D non potrà ricoprire più di tre incarichi di commissario in un anno, salvo in ipotesi particolari dettate dalla natura dell'appalto e/o dalle competenze specifiche richieste e/o da situazioni contingenti legate all'Organizzazione interna dell'Ente. Ai componenti interni non spetta alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario ove ne ricorrano i presupposti.

Presso la Stazione Appaltante Comunale, è istituito elenco del personale di qualifica dirigenziale e di categoria D, in servizio di ruolo presso l'ente, con annotazione degli incarichi di commissario ricevuti in corso d'anno. Il personale di Categoria D è tenuto a presentare il proprio curriculum, qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione comunale. La responsabilità per la tenuta ed aggiornamento dell'elenco è affidata a dipendente di categoria D incardinato presso il medesimo servizio appalti e contratti. L'elenco è pubblicato in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di gara e contratti, con aggiornamento periodico a cadenza trimestrale.

Il dirigente competente alla nomina della Commissione procede alla individuazione dei componenti tra gli iscritti nel predetto elenco, tenendo conto dei curricula e degli incarichi già ricevuti ed in corso di espletamento. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti .

Per i componenti delle commissioni aggiudicatrici ricorrono gli obblighi di astensione e di prevenzione di conflitto di interesse con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 51 del c.p.c., dell'articolo 6bis della legge 241/90, dell'articolo 42 e 73, commi 4-5-6, del d.leg.vo 50/2016.

In applicazione di tali disposti, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del P.T.P.C. del Comune di Bisceglie, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- (a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
- (b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- (c) coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;
- (d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
- (e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- (f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- (g) coloro che si trovano in conflitto di interesse per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali, con altri componenti la medesima commissione;
- (h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica ti. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

Per quanto non previsto dalle sopraesposte disposizioni troveranno applicazione le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento e le linee guida ANAC